



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 19/2021 del 29/04/2021

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Aprile in modalità AUDIO-VIDEO, alle ore 10,19

IL CONSIGLIO

1	COLETTA DAMIANO	P	18	MONTEFORTE GABRIELLA	P
2	COLAZINGARI MASSIMILIANO	P	19	TASSI OLIVIER	A
3	LEOTTA ANTONINO	P	20	ANTOCI SALVATORE	A
4	MATTEI CELESTINA	P	21	DI TRENTO MASSIMO	A
5	ISOTTON LORETTA ANGELINA	P	22	COLUZZI MATTEO	A
6	CIOLFI MARIA	P	23	FORTE ENRICO MARIA	A
7	D'ACHILLE FABIO	P	24	ZULIANI NICOLETTA	A
8	ARAMINI MARINA	P	25	CALVI ALESSANDRO	A
9	PERAZZOTTI LAURA	P	26	MIELE GIOVANNA	A
10	MOBILI LUISA	P	27	IALONGO GIORGIO	A
11	COLETTA ERNESTO	P	28	MARCHIELLA ANDREA	A
12	GIRI FRANCESCO	A	29	CALANDRINI NICOLA	A
13	CAMPAGNA VALERIA	P	30	TIERO RAIMONDO	A
14	DI RUSSO EMANUELE	P	31	CELENTANO MATILDE ELEONORA	A
15	GRENGA CHIARA	P	32	CARNEVALE MASSIMILIANO	A
16	CAPUCCIO MARCO	P	33	VALLETTA VINCENZO	A
17	RINALDI GIANNI	P			

PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO
ASSISTE IOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE



Si riunisce in modalità audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 13904 del 02.02.21, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19;

Il dirigente Dott. Quirino Volpe responsabile del Servizio *Entrate*, su indirizzo del competente Assessore Dott. Gianmarco Proietti

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 1 comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

- che i successivi commi fino al 783 pongono una disciplina compiuta dell'imposta municipale propria a valere dall'anno 2020, rispetto alla quale potranno essere stabilite discipline di dettaglio dalla fonte regolamentare locale;

DATO ATTO che i commi dal 748 fino al 755 dell'art. 1, L. n. 160/2019, introducono la particolare disciplina riguardante le aliquote dell'**imposta municipale propria (IMU)** a decorrere dal 2020, dando facoltà ai comuni di modularle secondo le proprie esigenze in funzione dei limiti in quei commi stessi stabiliti;

RILEVATO in particolare che:

- ai sensi del comma 756, art. 1, L. n. 160/2019: «a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.»
- ai sensi del comma 757 art. 1, L. n. 160/2019: «In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»

DATO ATTO:

- che il tenore delle norme surrichiamate potrebbe condurre a una chiave ermeneutica tale da subordinare indefettibilmente l'efficacia delle aliquote IMU, ancora da deliberarsi, alla definizione delle singole fattispecie ad opera di un futuro decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinate ad esser selezionate da ciascun comune in fase di accesso all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

- che in argomento è intervenuta la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, rilevando che *“Un'interpretazione sistematica ... conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”*;



RITENUTO che allo stato dell'attuale normativa in materia di aliquote IMU sia opportuno confermare in gran parte la modulazione delle aliquote già effettuata con deliberazione consiliare n. 11 del 16 aprile 2020, tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti nei predetti commi da 748 a 755 e dando luogo a un'oculata diversificazione delle aliquote posto che ai sensi del comma 756, come rimarcato anche dalla citata Risoluzione n. 1/DF, a decorrere dall'anno 2021 e comunque solo a decorrere dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 756, essa potrà aver luogo esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto ministeriale;

DATO ATTO tuttavia che tanto i compiti propri degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, quanto il rapporto tra i costi di tenuta e gli introiti derivanti dai canoni percepiti per gli alloggi assegnati, suggeriscano l'azzeramento dell'aliquota IMU;

RITENUTO opportuno, pertanto, nel riaffermare le aliquote IMU già approvate, apportare la sola modificazione, nel senso dell'azzeramento, di quelle relative agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, conformemente alla previsione di cui al comma 754, art. 1, L. n. 160/2019;

DATO ATTO CHE non occorre acquisire specifico parere del revisore dei conti sulle deliberazioni delle tariffe e delle aliquote sia tenendo conto che la loro quantificazione e i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'articolo 174 del TUEL, sia dato il tenore dell'art. 239, c. 1, lettera b), punto 7, TUEL (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ove è richiesto il parere specifico sui soli atti regolamentari di applicazione dei tributi locali;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai commi dal 738 al 783, e in particolare i commi 748, 752, 753 e 754 in ordine alla facoltà dei comuni di modulare le aliquote secondo le proprie esigenze in funzione dei limiti in quei commi stessi stabiliti, nonché il comma 756 laddove la diversificazione delle aliquote vincolata alle fattispecie da individuarsi a livello statale è subordinata ad apposito decreto ministeriale;

DATO ATTO CHE tale ultimo decreto alla data attuale non è stato ancora emanato;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare il seguente schema di aliquote IMU destinato a valere a decorrere dal 1° gennaio 2021:

Fattispecie	Aliquota
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.	0,0 per cento
Abitazione principale riguardante le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:	0,6 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale	0,1 per cento



destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. Beni-merce)	
Terreni agricoli	1,06 per cento
Immobili a uso produttivo gruppo catastale D	1,06 per cento
Immobili strumentali all'attività di impresa ovvero all'esercizio di arti e professioni con esclusione degli immobili non utilizzati in via diretta, di quelli dati in locazione o comodato nonché dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti	0,91 per cento
Immobili locati con patti concordati per esigenze di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431	0,76 per cento
Immobili locati conformemente agli accordi territoriali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale in base ai contratti agevolati per studenti universitari di cui all'art. 5 comma 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431	0,76 per cento
Altri immobili	1,06 per cento

- Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria: per l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini utili legislativamente stabiliti;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000, attesa l'urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un'esecuzione non immediata e così salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo di indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Dott. Quirino Volpe

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la surriportata proposta di deliberazione;
- Visto il parere favorevole del Dott. Quirino Volpe, Responsabile del Servizio *Entrate*, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 *bis* L. 241/1990 ;
- Visto:
 - il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;



DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione, con la votazione di cui al verbale e al report generato dal sistema informatico "Consigli cloud", che si allegano.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

Il presente atto, attesa l'urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un'esecuzione non immediata e così salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo di indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d'immediata eseguibilità della delibera, votata dai presenti con separata votazione allegata al presente atto.



Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Colazingari Massimiliano

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Iovinella Avv. Rosa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)